

Norme & Tributi

Lavoro autonomo

Dal 2020 per le partite Iva con incassi da 65.001 a 100mila euro si applicherà una sostitutiva del 20%: per chi va oltre occorrerà superare i 125mila euro per avere un reddito disponibile uguale

Regime forfettario e flat tax al 20% incentivano le entrate in nero

LA NUOVA TASSAZIONE

Fino a 65mila euro aliquota al 15% comprensiva di addizionali e Irpef

Per il reddito fino a 81mila euro guadagna solo lo Stato

a cura di
Andrea Dili

La legge di stabilità 2019 ha delineato il nuovo modello di imposizione agevolata sui redditi di imprenditori e professionisti attraverso l'applicazione di imposte sostitutive di Irpef, addizionali e Irpef, grazie all'applicazione di due regimi fiscali: ● il primo, forfettario e operativo dal 1° gennaio 2019, riservato ai contribuenti che nell'anno precedente non hanno superato la soglia di 65mila euro di ricavi/compensi, prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva proporzionale del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività); ● il secondo, analitico e in funzione dal 2020, riservato a coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 65mila euro ma non a 100mila, prevede una imposta sostitutiva proporzionale del 20 per cento.

Per coloro i quali superano la soglia dei 100mila euro di ricavi annui rimane, invece, il regime ordinario Irpef, basato sull'applicazione di aliquote progressive per scaglioni e sull'assoggettamento alle addizionali regionali e comunali, nonché nei casi previsti dalla legge - all'Irap.

Se il regime forfettario a prima vista appare come un mero ampliamento del modello attuale, realizzato attraverso l'innalzamento delle soglie di ingresso e l'eliminazione di alcuni requisiti di accesso, quello analitico può ricordare alcuni regimi semplificati già sperimentati in passato.

La vera novità attiene al campo di applicazione di tali modelli agevolati: se fino a oggi essi erano riservati esclusivamente a soggetti di piccole dimensioni e privi di struttura organizzativa, dal 2019 essi saranno accessibili a circa due terzi delle persone fisiche con partita Iva e dal 2020 a circa l'80% dei medesimi contribuenti.

Tuttavia, come osservato ieri da Dario Stevanato su «Il Sole 24 Ore», l'applicazione di tale modello determina alcuni "effetti collaterali" meritevoli di qualche approfondimento. Ci si riferisce in particolare al fatto che al superamento delle soglie di ricavi previste per la fruizio-

ne del regime agevolato, si rientra nell'Irpef ordinaria, determinando un forte disincentivo alla produzione di maggiori ricavi, per effetto di aliquote marginali superiori al 100 per cento.

A ben vedere si tratta di un effetto paradossale se si considera che un dottore commercialista, con compensi annui di 65mila euro, non avrebbe alcuna convenienza a incassare ulteriori 10mila, in quanto con il passaggio al regime ordinario Irpef si vedrebbe costretto a pagare quasi 11mila euro di imposte in più, a causa di una aliquota marginale superiore al 150 per cento.

Di fatto, per conseguire il medesimo reddito netto determinato da forfettario con compensi di 65mila euro annui, una volta passato al regime ordinario lo stesso contribuente dovrà incassare compensi di oltre 81mila euro: oltre il 25% in più per ritrovarsi lo stesso guadagno.

Se è vero che dal 2020 il superamento della soglia dei 65mila euro potrà essere "attutito" dall'entrata in vigore del nuovo modello analitico agevolato al 20%, il medesimo problema si riproporrà per tutti coloro che in futuro si troveranno a oltrepassare il limite dei 100mila euro. Anzi, a meno di incrementi di ricavi più che considerevoli, la barriera dei 100mila euro costituisce un limite difficilmente superabile, poiché la convenienza a realizzare ulteriori compensi si manifesta soltanto al superamento della soglia dei 125mila euro.

In altre parole, il disincentivo alla produzione di maggior reddito è così marcato che rischia di costituire un incentivo al frazionamento (elusivo) dei ricavi o, nel peggiore dei casi, all'occultamento degli stessi. Senza considerare che tali effetti saranno ulteriormente esasperati dal presumibile incremento delle addizionali Irpef, dovuto allo sblocco delle relative aliquote disposto dalla manovra di bilancio.

Vi possono essere poi ulteriori conseguenze distorsive legate alla definizione di un sistema di imposizione basato su regimi il cui accesso è correlato ai ricavi, ma indipendente dai redditi conseguiti. L'applicazione di tale modello, infatti, rischia di determinare maggiori imposte su minori redditi, per effetto dell'applicazione delle regole di deducibilità dei contributi previdenziali versati.

È l'effetto occulto di un modello che non tiene conto che il reddito imponibile di professionisti, artigiani e commercianti viene determinato, anche nei regimi agevolati, previa deduzione dei contributi previdenziali versati nell'anno di imposta.

Il confronto

Gli effetti sul carico fiscale per due professionisti-tipo. Valori in euro

IL COMMERCIALISTA SINGLE

La differenza di prelievo fiscale per l'anno d'imposta 2019 tra regime forfettario e regime ordinario

	FORFETTARIO	ORDINARIO	ORDINARIO	ORDINARIO
Ricavi annui	65.000	70.000	75.000	81.464
Reddito	50.700	54.600	58.500	63.542
Contributi previdenziali	6.084	6.552	7.020	7.625
Irpef		14.570	15.882	17.596
Addizionale regionale	6.692	1.202	1.302	1.435
Addizionale comunale		432	463	503
Totale imposte	6.692	16.204	17.647	19.534
Reddito netto	44.008	38.396	40.853	44.008
Reddito netto mensile	3.667	3.200	3.404	3.667

NOTA: Il reddito del professionista residente a Roma in regime ordinario Irpef è stato determinato ipotizzando costi effettivi pari ai costi riconosciuti (22%) nel regime forfettario e tenuto conto della deducibilità integrale dei contributi previdenziali versati nella misura del 12%

La differenza di prelievo fiscale per l'anno d'imposta 2020 tra il nuovo regime agevolato con flat tax al 20% e regime ordinario

	AGEVOLATO CON FLAT TAX AL 20%	ORDINARIO	ORDINARIO	ORDINARIO
Ricavi annui	100.000	105.000	110.000	125.044
Reddito	78.000	81.900	85.800	97.534
Contributi previdenziali	9.360	9.828	10.296	11.704
Irpef		24.220	25.637	30.077
Addizionale regionale	13.728	1.957	2.068	2.412
Addizionale comunale		649	680	772
Totale imposte	13.728	26.826	28.385	33.261
Reddito netto	64.272	55.074	57.415	64.273
Reddito netto mensile	5.356	4.590	4.785	5.356

NOTA: I redditi del professionista residente a Roma in regime agevolato con flat tax al 20% e in regime ordinario Irpef sono stati determinati ipotizzando costi effettivi pari ai costi riconosciuti (22%) nel regime forfettario e tenuto conto della deducibilità integrale dei contributi previdenziali versati nella misura del 12%

IL PROFESSIONISTA SINGLE ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

La differenza di prelievo fiscale per l'anno d'imposta 2019 tra regime forfettario e regime ordinario

	FORFETTARIO	ORDINARIO	ORDINARIO	ORDINARIO
Ricavi annui	65.000	70.000	75.000	76.565
Reddito	50.700	54.600	58.500	59.721
Contributi previdenziali	13.040	14.043	15.046	15.360
Irpef		11.723	12.833	13.177
Addizionale regionale	5.649	982	1.067	1.094
Addizionale comunale		365	391	399
Totale imposte	5.649	13.070	14.291	14.670
Reddito netto	45.051	41.530	44.209	45.051
Reddito netto mensile	3.754	3.461	3.684	3.754

NOTA: Il reddito del professionista residente a Roma in regime ordinario Irpef è stato determinato ipotizzando costi effettivi pari ai costi riconosciuti (22%) nel regime forfettario e tenuto conto della deducibilità integrale dei contributi previdenziali versati nella misura del 25,72%

La differenza di prelievo fiscale per l'anno d'imposta 2020 tra il nuovo regime agevolato con flat tax al 20% e regime ordinario

	AGEVOLATO CON FLAT TAX AL 20%	ORDINARIO	ORDINARIO	ORDINARIO
Ricavi annui	100.000	105.000	110.000	117.085
Reddito	78.000	81.900	85.800	91.326
Contributi previdenziali	20.062	21.065	22.068	23.489
Irpef		19.612	20.800	22.483
Addizionale regionale	11.588	1.594	1.688	1.820
Addizionale comunale		548	574	611
Totale imposte	11.588	21.754	23.062	24.914
Reddito netto	66.412	60.146	62.738	66.412
Reddito netto mensile	5.534	5.012	5.228	5.534

NOTA: I redditi del professionista residente a Roma in regime agevolato con flat tax al 20% e in regime ordinario Irpef sono stati determinati ipotizzando costi effettivi pari ai costi riconosciuti (22%) nel regime forfettario e tenuto conto della deducibilità integrale dei contributi previdenziali versati nella misura del 25,72%

LE DISTORSIONI

L'esonero dall'Iva falsa la concorrenza nei servizi

I nuovi regimi disincentivano chi investe e assume

Tra i probabili effetti che il nuovo modello di imposizione agevolata sui redditi di imprenditori e professionisti definito dalla legge di Bilancio 2019 produrrà sul mercato dei servizi professionali non va sottovalutato l'impatto sulla concorrenza e sui processi di aggregazione degli studi professionali.

L'ampliamento del regime forfettario (fino alla soglia di 65mila euro di ricavi) e l'introduzione, a partire dal 2020, del nuovo regime analitico agevolato (flat tax) comporteranno notevoli risparmi fiscali per tutti quei contribuenti con strutture di dimensioni minimali.

Ad esempio un professionista iscritto alla gestione separata Inps con compensi annui di 50mila euro in regime forfettario conseguirà un rispar-

mio di imposta, rispetto a un contribuente in regime ordinario Irpef, quantificabile in 283 euro netti al mese.

Vain ogni caso chiarito che gli studi professionali più organizzati non avranno la possibilità di accedere al regime forfettario, vuoi per ragioni di natura economica, che di fatto penalizzano i soggetti più orientati agli investimenti, vuoi per l'esplicita esclusione dei professionisti che esercitano l'attività in forma associata.

Da questo punto di vista è evidente che se da un lato il regime forfettario favorisce i professionisti meno organizzati, dall'altro costituisce un robusto disincentivo alla costituzione di studi integrati e multidisciplinari, sfavorendo proprio chi assume e chi investe. In un contesto in cui gli studi professionali italiani si caratterizzano per una dimensione media (2,7 addetti) ben più contenuta di quella dei più evoluti concorrenti europei, si rischia di non cogliere l'occasione di rispondere efficacemente a

un mercato che richiede servizi professionali sempre più articolati e complessi.

At tutto ciò va aggiunto che sia il regime forfettario sia il nuovo regime analitico agevolato prevedono l'esonero dall'applicazione dell'Iva, e dai relativi adempimenti, per tutti i soggetti che se ne avvalgono.

Di fatto, quindi, per tutti coloro che svolgono attività nei confronti di consumatori finali o soggetti che non detraggono l'imposta si determina un ulteriore vantaggio competitivo nell'adesione a uno dei regimi agevolati (forfettario o flat tax). Di fatto, quindi, tali soggetti potranno sommare a un vantaggio indiretto (minore imposizione fiscale) il vantaggio diretto di poter effettuare, a parità di altre condizioni, prestazioni professionali a costi più contenuti. Si pensi, ad esempio, a un consumatore finale che deve rivolgersi a un avvocato per una causa legata a una controversia condominiale: partendo dal medesimo

QUOTIDIANO
DEL DIRITTO

QdD

SPORT
Radiazione Giraud, sul danno parola al Tar

Il giudice ordinario non può annullare la decisione della giustizia sportiva di radiare l'ex amministratore delegato della Juventus Antonio Giraud.
— Patrizia Maciocchi
Il testo integrale dell'articolo su: quotidianodiritto.ilssole24ore.com

mo onorario base di mille euro, il consumatore spenderà 1.196 euro nel caso decidesse di rivolgersi a un avvocato in regime forfettario e 1.459 qualora si affidasse a un legale in regime ordinario, con un aggravio del 22 per cento.

È evidente, allora, come un'estensione dell'esonero dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto potenzialmente applicabile non più ai soli soggetti minimali oggi compresi nel regime forfettario, ma all'80% delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni rischia di produrre temibili effetti distorsivi sulla concorrenza.

A maggior ragione nei settori di attività svolte da iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell'Inps, che a tutto ciò potrebbero sommare, previo esercizio dell'apposita opzione riservata ai contribuenti forfettari, l'abbandono del 35% dei contributi previdenziali.

Soggetti a ritenuta i compensi fatturati dai soci alla Stp

PROFESSIONISTI

Per le Entrate si tratta di redditi di lavoro autonomo deducibili

Angelo Busani

Così come avviene negli studi professionali associati, pure nelle società tra professionisti (Stp) si pone il tema di remunerare i soci (tutti o taluni di essi), oltre che mediante la partecipazione all'utile annuale (tipico sistema retributivo dei soci senior), anche a fronte della fatturazione che sia da loro emessa nei confronti della struttura professionale cui appartengono (che è il metodo seguito per retribuire i soci più giovani, i quali evidentemente non partecipano agli utili, ma sono remunerati a seconda del loro grado di esperienza e del numero di ore lavorate). In questo caso:

a) i compensi corrisposti ai soci per le prestazioni d'opera effettuate, e da costoro fatturate alla Stp, costituiscono redditi di lavoro autonomo e su di essi la Stp deve operare la ritenuta d'acconto;
b) i compensi corrisposti ai soci per le loro prestazioni d'opera sono deducibili dal reddito d'impresa conseguito dalla Stp.

Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate nella risposta (la 128 del 27 di-

cembre 2018) a un interpello nel quale è stato prospettato all'Agenzia il caso di una Stp costituita per l'esercizio della professione di dottore commercialista (tra esponenti di questa professione e altri soci non professionisti, intervenuti nel capitale sociale come "investitori").

L'Agenzia ribadisce la sua nota posizione in ordine alla tipologia di reddito che le Stp producono: esse conseguono un reddito d'impresa in quanto, nonostante l'attività di tipo professionale che le medesime svolgono, si tratta comunque di «società tipiche disciplinate dal Codice civile e, conseguentemente, sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto». Da questo deriva che, in base al Tuir (articoli 6, comma 3, 73, comma 1, e 81), il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società di capitali, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa.

Quanto ai redditi che i soci percepiscono a fronte delle fatture da costoro emesse in relazione al contratto d'opera professionale stipulato tra essi e la Stp, si tratta di redditi di lavoro autonomo (di cui all'articolo 53 del Tuir), sui quali la Stp è tenuta a operare la ritenuta d'acconto (articolo 25, Dpr 600/1973). Di conseguenza, la Stp deduce questi compensi corrisposti ai soci per le loro prestazioni d'opera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni rivalutate con le vecchie fasce

PREVIDENZA

L'Inps «ignora» la legge di bilancio in via di approvazione

A gennaio gli assegni previdenziali erogati dall'Inps saranno adeguati alla variazione dell'inflazione dell'1,1%, però il meccanismo utilizzato non sarà quello contenuto nella legge di bilancio in via di approvazione, ma quello della legge 388/2000. Questo quanto comunicato dall'Istituto di previdenza con la circolare 122/2018 pubblicata ieri, in cui si precisa che «in previsione dell'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2019, gli incrementi per il 2019 descritti nella presente circolare potranno subire variazioni» e le eventuali modifiche saranno comunicate successivamente.

Dunque i pensionati che incassano un importo superiore a tre volte l'importo minimo riceveranno un assegno di valore provvisorio che molto probabilmente poi sarà conguagliato. Del resto a gennaio le pensioni andranno in pagamento il giorno 3, troppo a ridosso dell'approvazione della legge di bilancio.

Non cambieranno, invece, i principali valori di riferimento: l'assegno minimo passa dagli attuali 507,42 a 513,01 euro e quello vitalizio da 289,24 a 292,43 euro. L'assegno sociale sale da 453,00 a 457,99 euro. Il massimale contributivo per chi è soggetto al sistema di calcolo contributivo cresce da 101.427,00 a 102.543,00 euro, mentre il minimale retributivo per l'accredito dei contributi sarà di 205,20 euro a settimana e 10.670,40 euro all'anno.

—M.Pri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO

DEL FISCO

QdF

AGENZIA ENTRATE
Persone fisiche e fisco internazionale

Con quattro risposte ad interpello pubblicate ieri, l'agenzia delle Entrate chiarisce alcuni profili di fiscalità internazionale connessi alla tassazione delle persone fisiche, con particolare riferimento ai redditi di lavoro dipendente. Ciò in un contesto in cui la mobilità internazionale delle persone e delle famiglie assume sempre più centralità ai fini della pianificazione fiscale.
— Antonio Longo

ENTI LOCALI
Doppio aumento per i revisori dei conti

È ufficiale. Dopo 13 anni escono dal freezer i compensi dei revisori dei conti degli enti locali. Con un doppio adeguamento, che segna per tutti un più 20,2% rispetto ai parametri attuali e aggiunge negli enti sopra i 5mila abitanti un altro 30% a ristoro della moltiplicazione di adempimenti vissuta in questi anni. Il passaggio decisivo è arrivato con la firma da parte del ministro dell'Economia Giovanni Tria e del collega al Viminale Matteo Salvini. Il testo che rende operativo il doppio aumento è stato pubblicato ieri sul sito Internet del ministero dell'Interno in vista dell'approdo in «Gazzetta Ufficiale».

—Gianni Trovati
Gli articoli integrali su: quotidianofisco.ilssole24ore.com